

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Strada Cisa 112, 46047 Porto Mantovano

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Rosanna Moffa



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Opera:

“NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA STRADA DOSSO”

CUP: C35E22000010006 - CIG: 9675064363

Intervento finanziato con fondi Next Generation EU PNRR - M4C1-I1.1

PROGETTISTI INCARICATI IN R.T.P.

PROGETTO ARCHITETTONICO E COORDINAMENTO:

MANDATARIA



VESPIER ARCHITECTS

Vespier Architects - Arch. Danilo Vespier
Via Lomellini 8/6, 16124 Genova, www.vespierarchitects.com

PROGETTO STRUTTURALE

MANDANTE

Studio Ing. Sandro Montaldo

Via Trento 43, 16145 Genova

PROGETTO IMPIANTISTICO

MANDANTE

CVD Progetti S.r.l.

Via Eros da Ros 8, 16167 Genova

PROGETTO ANTINCENDIO

MANDANTE

Arch. Claudio Manfredo

Via Trento 43, 16145 Genova

CONSULENTI

ELABORATI ECONOMICI

Ing. Giovanni Battista Lunardi

ACUSTICA

Ing. Emanuele Della Torre

ARCHITETTURA

Arch. Vittorio Di Turi

GEOLOGIA E IDRAULICA

Geol. Rosario Spagnolo

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA

SCALA

Luglio 2023

CODICE ELABORATO

REVISIONE

DG-P-9008

00

NOME FILE

DG-P-9008_SCHEMA DI CONTRATTO.pdf



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M4 - COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO 1.1

PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - [M4C1I1.1]

- Obiettivo T2/2023: aggiudicazione dei lavori entro il 30 giugno 2023
- Obiettivo T4/2025: creazione di almeno 264.480 nuovi posti per servizi dell'educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) entro il 31 dicembre 2025

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO

LOTTO GEOGRAFICO Lombardia SUD

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO

CLUSTER ASSEGNATO AQ1 – Mantova D

DENOMINAZIONE INTERVENTO: Nuova scuola dell'infanzia strada Dosso

C.I.G. LOTTO GEOGRAFICO 9690315CE6 - CIG DERIVATO CUP C35E22000010006

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti").

[solo in caso di ufficiale rogante]

L'anno 2023 il giorno del mese di a Porto Mantovano in Via/Piazza Strada Cisa n. [112], presso l'Ufficio del segretario comunale della sede del Comune di Porto Mantovano, con sede in Comune di Porto Mantovano Via/Piazza Strada Cisa n. [112] avanti a me dott.ssa -----, esercitante le funzioni di Ufficiale Rogante dei contratti nei quali è parte l'Amministrazione medesima, in qualità di Segretaria Comunale, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i seguenti Signori della cui identità io sono personalmente certo:

[[.....]] con le informazioni necessarie delle Parti]

TRA

il Sig. arch. Rosanna Moffa nato a Colle Sannita (BN) il 05/12/1966, residente in Mantova, via Virgilio, n. 7 in qualità di Responsabile Area Servizi Tecnici dell'Amministrazione Comune di Porto Mantovano, con sede in Porto Mantovano in provincia di Mantova, via Strada Cisa n. 112 Codice fiscale 80002770206 e Partita IVA 00313570202, e di RUP dell'opera in oggetto che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "Soggetto Attuatore");

E

il Sig. nato a il residente in, via, n. in qualità di dell'impresa con sede in, via n., Codice fiscale e Partita IVA, capitale sociale €, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di, che agisce



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

L'Amministrazione Comunale ha sottoscritto e inviato l'Accordo di Concessione di finanziamento – con riscontro positivo (nello specifico ricevuta del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. uscita 25300 del 27/3/2023 AOOGABMI). L'atto convenzionale d'obbligo all'art. 4 "Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell'accordo di concessione" prevede i seguenti impegni da parte del comune di Porto Mantovano in qualità di soggetto attuatore: a) aggiudicazione dei lavori entro il 31/5/2023 (entro il 30/6/2023 aderendo ad INVITALIA), avvio dei lavori entro il 30/11/2023, conclusione dei lavori entro il 31/12/2025 e collaudo dei lavori entro il 30/6/2026.

L'intervento in oggetto è ricompreso nei finanziamenti PNRR gestiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito secondo la linea: M4C1 Investimento 1.1: Piani per gli asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia e pertanto risponde ai seguenti principi ed obblighi:

- Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34].
- Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17]
- Principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241]
- Principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241]
- Principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241]
- Principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241]
- Obbligo di conseguimento dei Milestone e Target
- Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241]
- Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241,
- Rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9]
- Obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241 art. 34]

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europea l'Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla MISSIONE 4 Componente 1, Investimento 1.1 .

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Il piano di investimento per la fascia 0-6 anni mira ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia, al fine di garantire un incremento dell'offerta educativa e delle fasce orarie disponibili per la fascia di età 0-6 anni, migliorando in tal modo la qualità dell'insegnamento. Ci si attende che la misura incoraggi la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e le sostenga nel conciliare vita familiare e professionale.

Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

arrecare un danno significativo" (2021/C58/01), i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'onere dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'onere prevede inoltre che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo M4C1-18 di 264.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 1-6 anni) da completare entro il quarto trimestre 2025.

L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità e di 177 posti disponibili nella nuova scuola di cui 63 nuovi posti attivati all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando.

Gli interventi della Missione 4, Componente C1, Investimento 1.1 sono associati ai seguenti Indicatori Comuni: - RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno e CAPACITÀ DELLE CLASSI NELLE STRUTTURE PER LA CURA DELL'INFANZIA E NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE NUOVE O MODERNIZZATE.

Per l'opera in questione il valore programmato degli indicatori è pari a:

RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA: 147,34 MWh/anno

CAPACITÀ DELLE CLASSI NELLE STRUTTURE PER LA CURA DELL'INFANZIA E NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE NUOVE O MODERNIZZATE: n. 177 posti.

Gli interventi della Missione 4, Componente C1, Investimento 1.1 contribuiscono all'obiettivo climatico con il valore 40 % come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241 (Coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali);

Gli interventi della Missione 4, Componente C1, Investimento 1.1 non contribuiscono all'obiettivo digitale come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241;

La scadenza temporale per terminare i lavori è il quarto trimestre 2025 e per il completamento dell'obiettivo è il secondo trimestre 2026.

Inoltre per tale linea di intervento:

- il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) è applicato secondo le linee guida nazionali di cui alla Circolare del MEF n. 32 del 30/12/2021 e successivo aggiornamento n. 33 del 13/10/2022, in ambito di "REGIME 2". Cioè per l'opera non è previsto che offra un contributo sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, ma solo che non arrechi danno significativo al suo raggiungimento.
- Il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 7/12/2021.
- l'opera non contribuisce al superamento di divari territoriali.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

- I principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse delle frodi e della corruzione sono applicati dal comune di Porto Mantovano secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli enti pubblici territoriali.
- Il finanziamento dell'opera attinge interamente ai fondi dell'Unione Europea - Next Generation EU del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR
- L'iter dell'opera viene regolarmente aggiornato su apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente e, secondo l'opportunità, sulla stampa locale, mentre la pubblicità legale viene realizzata secondo le forme previste dalla normativa nazionale vigente.

PREMESSO ALTRESI'

a) Il "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" (di seguito, "Piano") è inserito, quale Investimento 1.1 (di seguito, "Investimento"), all'interno della Missione 4: "Istruzione e ricerca" - Componente 1: "Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università" - Ambito di intervento 1: "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, "PNRR"), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;

b) il Piano mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione degli spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità di riequilibrio territoriale;

c) l'investimento è gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, "MIM"), in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni, che hanno avuto accesso alle procedure selettive per l'individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all'attuazione dei relativi interventi;

d) con decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR assegnate al MIM con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 per la Missione 4: "Istruzione e Ricerca", Componente 1: "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", e sono state definite, altresì, le modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;

e) in attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, è stato pubblicato l'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, destinato a Comuni ed Unioni di Comuni, e finalizzato alla presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da adibire ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1;

f) all'esito di tale Avviso pubblico sono stati emessi i Decreti Direttoriali dell'8 settembre 2022, n. 57 e del 26 ottobre 2022, n. 74, con cui sono state approvate in via definitiva le graduatorie degli interventi ammessi a



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

finanziamento e successivo Decreto Direttoriale n. 110 del 29/12/2022 di scioglimento delle riserve e scorrimento delle graduatorie;

i) gli interventi rientranti nell'ambito del citato Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" della Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 1 del PNRR (di seguito, "Interventi del Piano"), si pongono come obiettivo quello di ridurre il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e di incrementare il numero dei nuovi posti disponibili nella fascia di età 0-6 anni, riconducibili, in particolare alle seguenti tipologie, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nuova costruzione / ricostruzione con eventuale demolizione anche parziale; riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia; riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici;

j) in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (Operational Arrangements) tra l'Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021, la milestone da realizzare nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR è quella dell'aggiudicazione degli appalti di lavori entro il 30 giugno 2023. Si precisa che detta milestone concorrerà al raggiungimento del target previsto per il Piano dal PNRR, consistente nella creazione di almeno 264.480 nuovi posti, tra asili nido e scuole di infanzia, entro il termine del 31 dicembre 2025. L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità e di 177 posti disponibili nella nuova scuola di cui 63 nuovi posti attivati all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando.

k) in merito alla governance del Piano, il D.P.C.M. del 9 luglio 2021, adottato su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'"Amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito, "Amministrazione Titolare");

l) gli enti locali territoriali, le cui proposte sono state oggetto di approvazione definitiva al finanziamento sono i responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR e provvedono alla realizzazione degli interventi stessi (di seguito, "Soggetti Attuatori"), così come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;

m) al fine di dare attuazione agli interventi del "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia (M4C1I1.1)", l'Amministrazione Titolare, nell'ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "Invitalia"), ai sensi dell'articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021;

n) previa pubblicazione del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il e pubblicato sulla stessa al n. del/..../....., nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. del/..../....., sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL'INFANZIA.", (di seguito, la "Procedura");



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

o) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il "Codice dei Contratti"), più accordi quadro multilaterali (di seguito, "Accordi Quadro");

p) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi del Piano di loro competenza;

q) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 22 lotti geografici (di seguito, "Lotti Geografici"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 2 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

- Sub-lotto Prestazionale 1: Lavori;

- Sub-lotto Prestazionale 2: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;

(di seguito, i "Sub-Lotti Prestazionali");

r) all'esito della Procedura, con provvedimento n. del / /, nell'ambito del Lotto Geografico n. 11, il Sub-lotto Prestazionale 2 in favore degli Appaltatori elencati in epigrafe;

s) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, "Disciplinare Unico"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "Cluster Assegnato");

t) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

u) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "OdA") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 2;

v) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico Lombardia SUD, Sub-Lotto Prestazionale 2, è stato assegnato il Cluster AQ1 – Mantova - D ricadente all'interno del Lotto Geografico N. 11, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;

w) in data, l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 11;

x) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;

y) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il "Contratto Specifico");



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

z) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

aa) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la specifica OdA n. del

bb) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente:

cc) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;

dd) con Verbale sottoscritto in data, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente, comprese eventuali opere provvisorie;

ee) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nell'Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;

ff) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative a copertura sia dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;

gg) OMISSIS ;

hh) [eventuale] l'Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

✓ il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

- ✓ l'Accordo Quadro Lotto Geografico Lombardia SUD - Sub Lotto Prestazionale 2 – Lavori in appalto integrato, CIG, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
- ✓ l'OdA del Contratto Specifico n. del e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento
- ✓ le Condizioni Particolari allegate al presente documento.

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

3. Il presente Contratto Specifico è regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "Regolamento"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale»;
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

- decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Lavori in appalto integrato di cui al Sub-Disciplinare 2 – Allegato B.2 al Disciplinare Unico - per la realizzazione di interventi di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale.

2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore da parte dell'Appaltatore delle seguenti attività, così come riportate nell'OdA n. del e relativi allegati. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate:

a. Eventuali ulteriori attività di supporto alla progettazione: [DESCRIZIONE DEI SERVIZI]

i. Indagini geofisiche;

ii. Prove di laboratorio;

iii. Indagini geognostiche e prove in situ;

iv. Rilievi topografici;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 13 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

b. Progettazione esecutiva (PE);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

c. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

d. Lavori;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 22 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia situata in strada Dosso; la scuola viene articolata intorno ad un nucleo centrale con le sezioni che si sviluppano verso l'ampia area verde. Il fabbricato in progetto è localizzato nell'area di proprietà pubblica in strada Dosso ed occupa una superficie lorda di circa 2000 mq suddivisa in n. 6 sezioni contenenti n. 177 bambini e rispetta i parametri del DM 18/12/1975 (Norme



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica) e di tutte le norme vigenti in materia di opere pubbliche, di PNRR con particolare attenzione ai principi del DNSH (Do No Significant Harm).

3. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.

5. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'arch. Rosanna Moffa e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Ing./Arch.

6. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari. [eventuale, solo per casi di Consorzi, esclusi quelli ordinari] Per l'esecuzione dei servizi, il Consorzio ha indicato la/e società come impresa/imprese esecutrice/i.

7. Eventuali modificazioni dovranno essere richieste tramite comunicazione in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.

8. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, della Direzione dei lavori (in seguito, "D.L."), ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.

9. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.

10. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

11. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

12. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

13. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione e dei lavori, da eseguirsi in loco presso il Comune di Porto Mantovano.

14. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 25 delle Condizioni Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, "Coordinatore di progetto"), ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, è, iscritto all'Ordine degli della provincia di al n., C.F., P.IVA, con studio in a, Codice ATECO Iscrizione ente previdenziale

2. Qualora diverso/i dal Responsabile di cui al comma precedente, il/i referente/i responsabile/i per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato/i dall'Appaltatore è/sono:

3. Compito di/ei detto/i referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

4. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: Comune di Porto Mantovano, strada Cisa n. 112 cap. 46047 Mantova.

5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. La/e persona/e fisica/he che svolgerà/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, è/sono la/le seguente/i:

a., iscritto all'Ordine degli della provincia di al n., C.F.], P.IVA, con studio in a

b., iscritto all'Ordine degli della provincia di al n., C.F.], P.IVA, con studio in a

c., iscritto all'Ordine degli della provincia di al n., C.F.], P.IVA, con studio in a

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione esecutiva/CSP/ Attività di supporto alla progettazione e ai Lavori)

1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a quanto segue:

a. [Eventuale, da compilare solo nel caso della presenza di tali attività] Attività di supporto alla progettazione. I servizi dovranno svolgersi secondo quanto previsto nel relativo Piano delle Indagini allegato n. [completare] del [completare].

b. Progettazione esecutiva/CSP

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni Particolari e suoi allegati, nonché all'offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch'essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, e nelle Condizioni Particolari, che costituiscono il Capitolato Speciale d'Appalto, di seguito specificate:

- Redazione progetto esecutivo
- Piano della Sicurezza e Coordinamento
- Tempi per l'esecuzione del progetto: giorni 45
- Competenze tecniche calcolate ai sensi del DM 2016 e del bando PNRR pari ad € ----- al netto di cassa 4 % ed Iva 22 %
- Elenco documenti del progetto esecutivo

(vedi parte terza del CSA – condizioni particolari)

c. Lavori

Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari di cui al Capitolato Speciale d'Appalto parte prima e seconda.

2. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore, il quale si riserva la facoltà di accettarle

3. Al presente Contratto Specifico è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione.

4. [eventuale, solo in caso di avvalimento] L'Appaltatore sarà direttamente responsabile del mancato rispetto da parte dell'Impresa ausiliaria di cui si è avvalso per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, dell'obbligo dalla stessa assunto di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto tali requisiti e le relative risorse, come meglio indicati nel contratto di avvalimento.

5. Le attività di cui sopra riguarderanno la realizzazione di interventi di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale.

6. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

7. Il Soggetto Attuatore potrà occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell'intervento, l'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, non sono comprese nella Tavola “Z-2” del Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”, che la Provincia di Mantova ha adottato con Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2017 e a cui il comune di Porto Mantovano fa riferimento in virtù della convenzione in essere con la provincia di Mantova in tema di appalti pubblici;
2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Patto di Integrità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Patto di integrità medesimo.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

3. [eventuale, nel caso in cui il Protocollo di Legalità preveda che alcuni/e obblighi/clausole debbano essere espressamente riportati/e nel contratto] L'Appaltatore in particolare si impegna al rispetto delle clausole indicate nel prosieguo del presente articolo. [completare]

Articolo 9 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 20 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia. Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.

1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 20 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.

1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, commi 4 e 7, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 14 del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, comma 5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.
6. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.
7. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
8. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, il quale resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.
9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

10. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Articolo 11 - (Responsabilità)

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

3. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.

4. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

5. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti e di quanto previsto nella Relazione sul rispetto dei principi DNSH del PNRR, e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

7. In conformità all'articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

8. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.

9. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 13 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

2. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 22 delle Condizioni Generali.

3. Per l'esecuzione di eventuali servizi accessori alla progettazione, vengono prescritti i seguenti termini: Rilievi, indagini, prove: [completare] giorni naturali e consecutivi;

4. Per la redazione della progettazione esecutiva e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini: Progettazione Esecutiva (e CSP): 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula dell'ODA;

al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'Appaltatore, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

5. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall'ordine di inizio dell'attività.

6. Per l'esecuzione dei Lavori vengono prescritti i seguenti termini: Lavori: **673 giorni naturali e consecutivi**, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.

7. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto Specifico.

8. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore di agire per il risarcimento del danno.

9. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 27 e 28 delle Condizioni Generali.

10. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 26 delle Condizioni Generali fermo restando il rispetto della milestone fissata dal PNRR al 31/12/2025 per la fine dei lavori e al 30/6/2026 la redazione del certificato di collaudo.

11. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

12. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato "a corpo" per la quota relativa alla progettazione esecutiva e "a corpo" per la quota relativa all'esecuzione dei lavori.

2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad € (...../00), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:

a) [eventuali] Servizi accessori alla progettazione pari a € [completare] ([completare] /00), comprensivi di oneri per la sicurezza e costi della manodopera come per legge, imputati nel quadro economico allegato al presente documento;

b) Progettazione Esecutiva e adempimenti della sicurezza in fase esecutiva (CSP) pari a

euro € (...../00);

c) Lavori pari a euro € (...../00).

3. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori è determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.

4. Il corrispettivo professionale per la progettazione esecutiva appaltata è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all'OdA n. del Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. La Stazione appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.

5. [se presenti] Quanto alle attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari, desunti dai Prezzari delle Regioni, anche limitrofe, in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

6. Il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto Specifico.

7. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

8. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

9. Con riferimento al solo corrispettivo previsto per i lavori, è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.

In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, il corrispettivo contrattuale sarà aumentato di una percentuale, determinata in funzione dell'indice ISTAT di riferimento, da applicarsi, nel caso in cui la differenza, rilevata con decreto del Ministero dei Trasporti, tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo relativo alle prestazioni ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione delle prestazioni stesse. L'istanza di revisione di cui al presente comma è presentata dall'appaltatore entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla emanazione del citato decreto.

10. In attuazione dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall'articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

11. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo

12. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

13. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

14. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

15. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni dell'articolo 40 delle Condizioni Generali.

16. [ELIMINARE OVE L'IMPORTO DEI LAVORI RISULTANTE DAL PROGETTO DEFINITIVO SIA STATO GIÀ ADEGUATO AL PREZZARIO VIGENTE AL MOMENTO DELLO STACCO DELL' ODA] Fermo quanto previsto nei commi che precedono, l'Appaltatore, con esclusivo riferimento alle prestazioni relative alla progettazione esecutiva, avrà diritto ad un adeguamento del proprio corrispettivo professionale, nel caso in cui il compenso calcolato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, al momento dell'attivazione dell'Oda, abbia subito un incremento a fronte dell'applicazione dei prezzi in vigore al momento della progettazione esecutiva.

17. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.

18. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 34 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.

19. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:

a. [eventuale] Attività di supporto alla progettazione

- il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito della consegna al RUP della seguente documentazione: [completare], previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;
- il [completare] % ([completare] per cento) del corrispettivo a seguito di [completare], previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;

b. Progetto Esecutivo (e CSP):

- il 100 % (cento per cento) del corrispettivo a seguito della consegna del progetto completo di tutta la documentazione richiesta ai sensi di legge e al completamento delle attività di positiva verifica della progettazione e della validazione del RUP.

c. Lavori:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

- emissione dello Stato di avanzamento lavori, di cui all'art. 14, comma 1, del D.M.II.TT. n. 49/18, ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano un importo pari ad almeno Euro 200.000,00 (duecentomila Euro) al netto del ribasso d'asta contrattuale, ma al lordo degli oneri della sicurezza,

da pagare entro 30 giorni dall'adozione dei singoli stati di avanzamento dei lavori, previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore mediante redazione del Certificato di pagamento.

- il saldo pari almeno al 10 % (dieci per cento) del corrispettivo a seguito di 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

20. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dagli articoli da 34 a 40 delle Condizioni Generali.

21. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

22. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.

136: Numero c/c:, Banca: Gruppo, Agenzia:, ABI:, CAB: _, CIN:, IBAN:

23. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome:

- Data e luogo di nascita:

- Indirizzo di residenza:

- Nazionalità:.....

- Codice fiscale:

24. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

25. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

26. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010.

27. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo 39 delle Condizioni Generali. Inoltre i pagamenti dovranno rispettare tutto quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare agli



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

articoli 27, 28 e 29. Si ribadisce che tutti i Pagamenti sono subordinati alla verifica da parte della Direzione lavori del rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice del principio DNSH. A tal fine l'Impresa appaltatrice, prima della emissione di ogni SAL, consegna alla Direzione Lavori una relazione che attesti la conformità al principio DNSH, secondo le previsioni progettuali, ivi compresa la dichiarazione delle conformità al DNSH delle spese sostenute. A questo riguardo, si specifica che risultano a carico dell'Impresa appaltatrice tutti i costi relativi ad eventuali analisi, certificazioni (APE ex post ecc.), studi e quant'altri mezzi di prova che risulteranno necessari per avvalorare la relazione sopracitata che risultano compresi nel prezzo dei lavori. Il Direttore di Lavori acquisisce le attestazioni e le dichiarazioni dell'impresa, ne verifica il rispetto e certifica con atto proprio la rispondenza ai principi DNSH. La certificazione della Direzione dei Lavori costituisce presupposto per l'emissione del SAL. La mancata consegna da parte dell'Impresa appaltatrice delle certificazioni e delle attestazioni di conformità costituisce causa di sospensione dei pagamenti.

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 45 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante [cauzione/fideiussione] n. in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di, per un importo pari a € con durata fino a

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di (.....) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 43 delle Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa [oppure, in alternativa: appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio] contraddistinta al n., sottoscritta in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di, per un importo pari a €, in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico di gara e all'articolo 44 delle Condizioni Generali.

4. Il Progettista incaricato è munito della seguente polizza di responsabilità civile professionale [oppure, in alternativa: ha prodotto appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e) , del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137] contraddistinta al n., sottoscritta in data rilasciata dalla società/dall'istitutoagenzia/filiale di, per un importo pari a € in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 44 delle Condizioni Generali.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

5. Tale polizza avrà efficacia dalla data di consegna della progettazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Appaltatore.

6. Per i servizi accessori alla progettazione l'operatore economico incaricato delle prestazioni ha prodotto la seguente polizza assicurativa [oppure, in alternativa: appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio] contraddistinta al n. [completare], sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla società/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € [completare], in conformità all'articolo 44 delle Condizioni Generali, a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore o del Soggetto Attuatore), nell'esecuzione delle predette attività e per ogni attività di campo.

7. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l'applicazione delle penali.

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 18 - (Collaudi)

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 65 e 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 19 - (Subappalto)

1. L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

[ALTERNATIVA]



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

.....

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.

3. [eventuale] Sono indicate nelle Condizioni Particolari le lavorazioni da eseguire esclusivamente a cura dell'Appaltatore.

4. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 2. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto paragrafo 9.b) del presente Contratto Specifico; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

5. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

6. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:

- l'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- l'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa appaltatrice, se del caso;

- contestualmente al deposito del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

- l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.

7. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

8. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

10. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revocherà l'autorizzazione.

12. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

13. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

15. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

16. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si obbliga a comunicare al Soggetto Attuatore il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

17. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto Attuatore:

- nome del subcontraente;
- importo del subcontratto;
- oggetto della prestazione affidata;

e dovrà trasmettere alla D.L.:

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.

18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

[SE DICHIARATI]

19. L'Appaltatore ha facoltà di avvalersi, per l'esecuzione dell'appalto, dei seguenti contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della gara, che sono stati prodotti prima della sottoscrizione del presente contratto di appalto: [indicare estremi del contratto: parti, data stipula, oggetto, importi, durata, etc.]

Articolo 20 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 29 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;
- b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP;

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico.

4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 29 delle Condizioni Generali.

6. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare il 2% (due per cento) dell'importo contrattuale mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 21 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 60 e 61 delle Condizioni Generali.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 14, comma 24, del presente Contratto Specifico;
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 a cui si rinvia.
3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
6. Il mancato rispetto delle condizioni per la "compliance" al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore, l'Appaltatore avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.
8. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6, dell'Accordo Quadro.
9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 42 delle Condizioni Generali.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 25 - (Incompatibilità)

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

4. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 26 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore.

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
6. Il Soggetto Attuatore potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.
9. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 28 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 81 delle Condizioni Generali.

Articolo 29 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. [Se l'Appaltatore non viene nominato Responsabile del trattamento dei dati inserire la seguente formulazione generica:] Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

IN ALTERNATIVA

[Se l'Appaltatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento si potrà recepire la nomina nel presente Contratto Specifico oppure con atto separato] [completare se del caso]



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

Articolo 30 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni Generali.

Articolo 31 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente contratto, composto da n. pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e luogo li Porto Mantovano

L'Appaltatore

.....

Il Soggetto Attuatore

il Responsabile Area Tecnica

arch. Rosanna Moffa

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Bianca Meli

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia Di Mantova
AREA TECNICA – SETTORE OPERE PUBBLICHE

- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 13 – (Termini e durata del contratto)
- Art. 14 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 15 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)
- Art. 20 – (Penali)
- Art. 21 – (Esecuzione in danno)
- Art. 22 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 23 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 25 – (Incompatibilità)
- Art. 27 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 30 – (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore

.....